



PRO LOCO GROTTAMINARDA



C.F. nr: 02525810640, Largo San Giovanni, Grottaminarda (AV)

ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA DEL 27/10/2020 NR. 1/2020

ORE 21,45 - seconda convocazione

In modalità telematica presso la piattaforma GoToMeeting nel rispetto delle norme del DPCM del 13 ottobre 2020, art. 1, comma 6, e le relative integrazioni del DPCM n. 5 del 18 Ottobre 2020, art. 1, comma 1, numero 5, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto dell'associazione Pro Loco Grottaminarda
- 2) Variazione Denominazione Sociale

Soci presenti :

Consiglio Direttivo: *Presidente*: Di Giulio Paolo; *Vice Presidente*: Gerardo Roselli; *Consigliere Segretario*: Cappuccio Alfonso (1990); *Tesoriere*: Caccaviello Giusy; *consiglieri*: Pina Poggianti e Raffaele Masiello

Consiglieri Assenti: Massimo D'Ambrosio

Soci Ordinari: Cataruozzolo Nino (delega); Minichiello Andrea; Stanco Ivan (delega); Villanova Carmine (delega); Cappelluzzo Antonio (delega); Cappuccio Rocco Gerardo (delega); Lo Chiatto Marino; Cogliani Pasquale (delega); Petrillo Rosa; Ripamonti Angela (delega); Petrillo Domenico (delega); Menichiello Carmelina; Cappuccio Giovanni Antonio (delega); Bruno Alessandro (delega); Di Prisco Francesco (delega); Assanti Antonella (delega); Masiello Annamaria; Tommasino D'Apolito (delega); Daniele Palladino; Salvatore Cerbone (delega); Camerlengo Lucia; Schena Rossana; De Simone Antonio; Lo Chiatto Raffaele (delega); Lo Chiatto Giuseppe (delega); Lo Chiatto Francesco (delega); De Luca Francesco; Donati Clara; De Benedetto Alfonsino (delega); Cappuccio Alfonso 1984 (delega); Grasso Antonio; Petrillo Doralda Quinta Yoraima (delega); Graziosi Sara; Bruno Sonia; Valentina Russo.

Il presidente, constatata la regolarità dell'assemblea, dà corso alla stessa e dichiara valida la seduta.

1) I punti all'ordine del giorno riguardano l'adeguamento dello Statuto al fine di conformarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente, dopo i saluti, informa i convenuti che, entro il 31.10.2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente poi cede la parola al segretario, il quale informa le caratteristiche proprie di un APS e fa presente che lo statuto in uso dall'associazione è già comprensivo delle clausole obbligatorie di cui alla legge ex 383/2000, tuttavia non riporta specificazioni relative all'acronimo APS ed alle attività che vanno analiticamente specificate, pertanto lo statuto è stato integrato e meglio adeguato ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario aggiunge che una bozza del nuovo Statuto è stata resa pubblica ai soci, sul gruppo WhatsApp dell'Associazione, il giorno prima dell'assemblea, così da permettere a tutti i soci una valutazione diretta del nuovo Statuto. Continua, poi, assicurando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

La parola passa poi al consigliere Masiello, il quale, avendo provveduto alla redazione diretta del nuovo Statuto e ricordando che una bozza del nuovo Statuto è già stata resa pubblica ai soci, elenca le modifiche più rilevanti del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine dell'intervento del consigliere e dopo i chiarimenti di rito, l'Assemblea è stata chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea **all'unanimità** delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, nonché di integrare la denominazione sociale con l'acronimo APS.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

IL PRESIDENTE

Di Giulio Paolo

PRO LOCO
GROTTAMINARDA



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 30/10/2010 al n° 973
Serie 3^e Versamento effettuato il con
Mod. F23 rilasciato da Copresione Cod
n°
Cod. Az. Esercizio Cab.
per €

IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE DE NISCO



PRO LOCO GROTTAMINARDA APS



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GROTTAMINARDA APS

Approvato in data 27 Ottobre 2020

Cal Associazione di promozione sociale;

1) Decreto nr. 15/II/2008 del 28.2.2008 Ministero della solidarietà sociale – Direzione per il Volontario, l'Associazionismo e le Formazioni sociali.

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. 1. L'Associazione denominata "Pro Loco Grottaminarda" venne costituita il 12 settembre 1980 avanti il Notaio Dott. Antonio de Feo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, Repertorio n. 33401 (registrato ad Ariano il 15 settembre 1980 al nr. 1699).

1. 2. Con il presente atto, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 nr. 105, e delle leggi regionali in vigore, l'Ente si costituisce in «Associazione di Promozione Sociale» (APS) e muta il proprio nome in "Pro Loco Grottaminarda APS".

1. 3. L'Associazione ha sede legale in GROTTAMINARDA (AV), 83035, Largo San Giovanni, snc.

1. 4. L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2

COSTITUZIONE- AMBITO TERRITORIALE- FORME DI ATTIVITÀ

2. 1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Grottaminarda, compresa la sua frazione Carpignano, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.



2. 2. La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

2. 3. La Pro Loco è apolitica e apartitica.

2. 4. La Pro Loco aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

3. 1. Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, serate informative, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti, il turismo e l'educazione ambientale e la conoscenza globale del territorio di competenza;

d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del



medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);

f) aprire e gestire circoli per i soci, assistere le associazioni locali nell'espletamento delle pratiche amministrative;

g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio;

h) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità da parte dei giovani (anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le altre associazioni) nella raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare riferimento alla realtà locali;

i) realizzare, nel limite delle proprie possibilità, le attività volte a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (interventi e servizi sociali), escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Con particolare riguardo verso i residenti del territorio.

Tali attività si identificano nelle attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma "a", "d", "e", "f", "i", "k", del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.



3. 2. La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 4

SOCI

4. 1. L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

4. 2. I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari;
- d) soci Junior.

4. 3. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco; appartengono a quest'ultima categoria le persone fisiche, altri E. T. S., le persone giuridiche ed enti collettivi, che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

4. 4. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. 5. Sono Soci Onorari le persone che per particolari meriti acquisiti, nell'ambito delle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche, hanno favorito il territorio di riferimento della Pro Loco; nonché i soci che hanno acquisito particolari meriti nella vita della Pro Loco.

4. 6. Sono Soci Junior i giovani al di sotto dei 18 anni che dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco. Essi fanno parte dell'Associazione sotto la diretta responsabilità di un "Socio



Ordinario" presentatore. Corrispondono una quota associativa ridotta. Partecipano alle attività proprie dell'Associazione, comprese le Assemblee dei Soci, ma pur avendo diritto di parola non hanno diritto di voto.

4. 7. Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni, può proporre all'Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti "ad hoc", per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell'Associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci.

4. 8. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

5. 1. I soci ordinari, sostenitori e junior devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

5. 2. Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- e) di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
- h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà

a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5. 3. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.



Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6. 1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, in qualsiasi periodo dell'anno, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto e Regolamento interno versando la quota associativa annuale all'atto della presentazione della Richiesta.

6. 2. Il nuovo Socio è tenuto in ogni caso al versamento dell'intera quota annuale stabilita per l'anno corrente. Le domande di iscrizione pervenute dopo il 31 ottobre sono da intendersi valide per l'anno successivo.

6. 3. L'ammissione di un nuovo socio viene poi decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco. In caso di richiesta respinta, dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il collegio dei Probiviri, salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione l'assemblea.

6. 4. La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6. 5. L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6. 6. Il Consiglio direttivo per morosità o indegnità, o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed il Regolamento della Pro Loco, potrà radiare il socio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Nel caso il radiato non condivida le ragioni della stessa, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione al Collegio dei Probiviri. In tal caso l'efficacia della deliberazione di radiazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

6. 7. La quota annuale di iscrizione per gli anni successivi deve essere obbligatoriamente versata entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, pena la decadenza automatica della qualifica di Socio.



6. 8. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, inviando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 7

ORGANI

7. 1. Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei probiviri.

7. 2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e sempre in base al regolamento interno, regolamento di rimborso e/o al vademecum del volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8. 1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

8. 2. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8. 3. L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (art. 7.1);
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio di previsione;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;

- delibera sulle modifiche dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

- può nominare un presidente onorario.

8. 4. All'Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di due deleghe. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente.

8. 5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

8. 6. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da un presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi soci, assistito da un segretario scelto a discrezione dello stesso Presidente. Le funzioni di Presidente e di Segretario possono essere svolte dallo stesso Presidente e dallo stesso Segretario della Pro Loco.

8. 7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci, da 10 a 7 giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione. Può essere indetta anche per auto convocazione stabilita con apposito verbale dell'Assemblea senza ulteriori avvisi per i presenti alla riunione.

8. 8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci.

8. 9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 31 marzo ed il 30 ottobre di ogni anno (per il bilancio di previsione e programma di attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente; per il bilancio consuntivo entro il 31 marzo).

8. 10. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;



in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8. 11. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
- d) per la nomina e revoca i componenti degli organi sociali (art. 7.1);
- e) per le modifiche del presente Statuto;
- f) per lo scioglimento della Pro Loco di Grottaminarda.

8. 12. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8. 13. Per lo scioglimento della Pro Loco di Grottaminarda si applicano le modalità dell'articolo 19.

8. 14. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. 15. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9. 1. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri) e tra essi il Presidente della Pro Loco.



I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate alla Pro Loco Grottaminarda.

Possono concorrere alle cariche amministrative tutti i soci regolarmente iscritti da almeno due anni e che sono attivi nell'ambito nell'Associazione.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice civile.

9. 2. Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9. 3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. 4. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

9. 5. Ogni riunione del Consiglio direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

9. 6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Pro Loco, o dal vice-Presidente. Alla prima riunione se assente il presidente normalmente eletto, presiede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

9. 7. Il Consiglio direttivo durante la sua prima riunione elegge nel suo seno il vice-Presidente, o i vice-presidenti, il tesoriere e, a discrezione del Presidente, un segretario.

9. 8. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

9. 9. Per la discussione di particolari argomenti o per particolari aspetti di interesse della Pro Loco, su invito del Presidente o di almeno due componenti del consiglio direttivo, possono partecipare altri soci o, anche, soggetti esterni all'Associazione. Tuttavia questi non hanno diritto di voto.



9. 10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9. 11. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9. 12. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

9. 13. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9. 14. Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario; in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9. 15. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività, la costituzione di gruppi di lavoro ed il loro funzionamento, il regolamento elettorale per l'elezione degli organi sociali.

9. 16. Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

9. 17. Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

9. 18. Il rinnovo delle cariche sociali, ratificato dal Comitato Provinciale Unpli Avellino, va comunicato agli organi preposti entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

9. 19. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Articolo 10

IL PRESIDENTE e il Presidente onorario

10. 1. Il Presidente della Pro Loco di Grottaminarda è eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri eletti del Consiglio direttivo. La sua elezione avviene a maggioranza dei voti espressi in forma segreta.

10. 2. Il Vicepresidente vicario, così come uno o più Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

10. 3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato e la carica è gratuita.

10. 4. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, conferisce a Soci procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente in prima o in seconda.

10. 5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'organizzazione di una nuova assemblea straordinaria e quindi all'elezione di un nuovo Presidente.

10. 6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei soci; è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco di Grottaminarda.

10. 7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

10. 8. Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. Anche se la sua carica è puramente onorifica, su delibera del Consiglio direttivo può ricevere incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Articolo 11

IL VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

11. 1. Il Vice Presidente, o i Vice Presidente, nel numero massimo di due (vice Presidente in prima e vice Presidente in seconda), è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.



11. 2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco di Grottaminarda e le relative registrazioni.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

11. 3. Il Segretario è nominato a discrezione dal Presidente tra i soci dell'Associazione. Una volta proposto, la sua nomina è sottoposta al voto del Consiglio Direttivo. Può essere eletto anche tra i membri del Consiglio Direttivo. Se è membro esterno al Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO e VIGILANZA

12. 1. Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12. 2. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12. 3. La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui



all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12. 4. La Pro loco, anche se non è obbligata, può nominare un collegio dei revisori dei conti e sarà formato da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.

12. 5. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I revisori dei conti durano in carica 4 anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

12. 6. L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative.

12. 7. L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d'impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

12. 8. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

12. 9. L'Associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Regione Campania per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

12. 10. L'Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo, oltre che all'UNPLI Campania e all'UNPLI Provinciale di Avellino.

Articolo 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13. 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

13. 2. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

13. 3. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

13. 4. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

13. 5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con



coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

13. 6. Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie di particolare complessità, ai sensi delle norme previste dallo statuto al Collegio dei Probiviri del Comitato provinciale Unpli Avellino.

Articolo 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

14. 1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi dei soci;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14. 2. Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14. 3. Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,



amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14. 4. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

14. 5. L'Associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell'Associazione.

Articolo 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

15. 1. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quest'ultime se necessarie, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

15. 2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 16

PRESTAZIONI DEI SOCI

16. 1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

16. 2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



16. 3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

16. 4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

16. 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3luglio 2017 n.117.

16. 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

16. 7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

16. 8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

16. 9. Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 17

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

17. 1. Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

17. 2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

17. 3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

17. 4. Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 s.m.i.



Articolo 18

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

18. 1. L'Associazione può aderire al Consorzio Pro Loco o con altra denominazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

18. 2. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 19

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19. 1. Lo scioglimento della Pro Loco Grottaminarda può essere attuato solo in Assemblea straordinaria con la presenza in prima, o in seconda convocazione, di almeno due terzi (2/3) degli associati regolarmente iscritti. Inoltre per deliberare lo scioglimento sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.

19. 2. In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

19. 3. All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

19. 4. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato alla Regione Campania, Assessorato al Turismo, all'UNPLI Campania, tramite il Comitato Provinciale di Avellino, al Comune di Grottaminarda ed agli organi di polizia competenti.

19. 5. In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente ad eventuali pendenze contabili o amministrative.

Articolo 20



INCOMPATIBILITÀ

20. 1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici. Sono inoltre incompatibili, sempre per le due cariche, i prossimi congiunti (ovvero gli ascendenti - genitori -, i discendenti -figli-, il coniuge, la parte di un'unione civile e i conviventi di fatto) degli stessi detentori di cariche amministrative o politiche, salvo diverse indicazioni.

Articolo 21

INFORMATIVA SOCIALE

21. 1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti o compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

21. 2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

22. 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore o dal collegio dei probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

22. 2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Provinciale Avellino.

22. 3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

22. 4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Provinciale Avellino il commissariamento.



22. 5. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e del Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia.

Articolo 23

RINVIO

23. 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

24. 1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione / migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto

Grottaminarda li 27 Ottobre 2020

Il presidente

IL PRESIDENTE
Di Giulio Paolo

Il segretario